

Art. 18 e licenziamento nel pubblico impiego

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 24157 del 26 Novembre 2015, ha statuito che in caso di licenziamento intimato al pubblico impiegato in violazione di norme imperative, quali l'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, si applica la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 statuto dei Lavoratori, come modificato dalla Legge n. 92 del 2012, trattandosi di nullità prevista dalla legge.

.....

La Corte Suprema, con la sentenza in commento, ha sciolto un nodo interpretativo riguardante la disciplina vigente in caso di licenziamento individuale dei pubblici dipendenti, ponendosi in modo perentorio nel dibattito aperto dal 2012 (con la riforma Fornero) sul tema dell'estensione o meno al lavoro pubblico della riforma dell'articolo 18, contro l'interpretazione del Governo secondo cui il pubblico impiego è fuori dalla riforma.

Il fatto

Il caso nasce dalla sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo rigettava il gravame del Consorzio Area Sviluppo Industriale di Agrigento, in liquidazione. Gestione separata dell'IRSA, contro la sentenza 20.3.2014 del Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato l'illegittimità – per violazione dell'art. 55 d.lgs. n. 165/01 – del licenziamento disciplinare intimato ad un suo dirigente nell'Agosto del 2012.

Il Consorzio proponeva ricorso per Cassazione contro il suddetto provvedimento, denunciando violazione dell'art. 55 d.lgs. n. 155/01 nella parte in cui aveva ritenuto nullo il provvedimento disciplinare anche perché adottato dall'organo di vertice del Consorzio anziché dall'ufficio procedimenti disciplinari e in particolare deducendo, per quanto qui di interesse, violazione dell'art. 18 Stat. Lav., nel testo novellato dall'art. 1 legge n. 92/12, e dell'art. 51 d.lgs. n. 165/01, per avere la gravata pronuncia ritenuto inapplicabile all'impiego pubblico contrattualizzato il nuovo testo dell'art. 18 Stat., che prevede, per meri vizi formali del recesso, la sola tutela indennitaria anziché quella reintegratoria.

In subordine, inoltre, il ricorso chiedeva il promuoversi della questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 41 e 97, dell'art. 18 co. 7° Stat., nel testo introdotto dall'art. 1 legge n. 92/12, ove interpretato come inapplicabile all'impiego pubblico contrattualizzato.

La decisione

La Cassazione respingeva il ricorso.

Prima di tutto i Giudici Supremi definivano la legittimità del licenziamento.

In particolare, chiarivano, "in virtù dell'art. 55 bis comma 4 d.lgs. n. 165/01 ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto dal comma 2".

Tuttavia, nel caso di specie, sottolineavano l'ufficio per i procedimenti disciplinari che deve avere una composizione collegiale di tre membri, non era correttamente composto poiché vi era un solo membro.

Pertanto, ad avviso della Cassazione, "un organo collegiale deve necessariamente essere pluripersonale e non può mutarsi in organo monocratico, in quanto la monocraticità disattende in radice le ragioni di efficienza amministrativa che hanno suggerito la collegialità".

Ne discendeva quindi l'avvenuta violazione, nel caso di specie, della norma imperativa di legge costituita dal citato art. 55 bis comma 4 d.lgs. n. 165/01, con conseguente nullità del licenziamento disciplinare per cui era causa.

Una volta definita l'illegittimità del licenziamento, la Corte si pronunciava sull'applicabilità del nuovo testo dell'art. 18.

Anche a questo riguardo la Suprema Corte si esprimeva definendo l'infondatezza del ricorso, in particolare definendo quanto segue.

I Giudici ricordavano che "è pur vero che l'inequivocabile tenore dell'art. 51 cpv. d.lgs. n. 165/01 prevede l'applicazione anche al pubblico impiego cd. contrattualizzato della legge n. 300/70 e successive modificazioni ed integrazioni, a prescindere dal numero di dipendenti.

Dunque, è innegabile che il nuovo testo dell'art. 18 legge n. 300/70, come novellato dall'art. 1 legge n. 92/12, trovi applicazione *ratione temporis* al licenziamento per cui è processo e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge cd. Fornero di cui parla l'impugnata sentenza.

Ma proprio il nuovo testo dell'art. 18 co. 10 Stat., come modificato dalla legge n. 92/12, ricollega espressamente (oltre alle ulteriori ipotesi in esso previste) la sanzione della

reintegra (e non quella meramente indennitaria) anche ad altri casi di nullità previsti dalla legge.

Ed è indubbio che fra le nullità previste dalla legge vi sia anche quella per contrarietà a norme imperative e in tale novero rientra, come s'è detto, il cit. art. 55 bis co. 4 d.lgs. n. 165/01.

La tutela meramente indennitaria è invece prevista, sempre dal nuovo testo dell'art. 18 Stat., in ipotesi differenti da quelle verificatesi nel caso in oggetto (ad esempio, in quella in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300/70 o della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni).

I rilievi sopra esposti, concludeva la Corte, assorbivano la questione di legittimità costituzionale ventilata nell'ultimo motivo di ricorso, atteso che si era affermata l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 18 Stat. (sebbene nella forma della tutela reintegratoria).

In definitiva

La Corte di Cassazione con l'interessante sentenza in commento, si schiera contro l'interpretazione secondo cui, all'impiego pubblico non si applica la riforma dell'articolo 18 ed è quindi in contrasto aperto con le tesi per le quali la legge Fornero avrebbe creato due "articoli 18", uno, riformato, applicato al privato e uno, fermo al testo antecedente la normativa, ai dipendenti pubblici.

Secondo la Corte Suprema, infatti, il nuovo articolo 18 si applica automaticamente anche al pubblico impiego "contrattualizzato", cioè a tutti i dipendenti statali e locali tranne professori, magistrati e militari. Ciò in quanto a suo parere lo Statuto dei lavoratori, con le modifiche apportate sia dalla Legge Fornero che in tempi recenti dal Job Act, si applica non solo al comparto privato, ma anche ai lavoratori assunti presso le amministrazioni pubbliche.

Infatti, sottolinea la Corte in sentenza, l'articolo 51 del d.lgs. n. 165/2001, ovvero il Testo unico del pubblico impiego, stabilisce che lo Statuto dei lavoratori, con le sue "successive modificazioni e integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti". Sulla base di questo presupposto, per la Corte Suprema il nuovo testo dell'articolo 18 riguarda anche gli statali.

E' di tutta evidenza poi che le ragioni espresse dalla Cassazione non possono non investire anche l'ulteriore riforma della disciplina dei licenziamenti disposta con il d.lgs. 23/2015, posto che al lavoro pubblico si applicano le leggi sul lavoro nell'impresa, e dunque il Jobs Act. La conseguenza di questa estensione automatica del principio al pubblico impiego comporterebbe quindi l'introduzione del meccanismo del contratto a tutele crescenti, posto in gioco dalla nuova normativa, del quale chiaramente non si parla in sentenza, in quanto la vicenda si colloca temporalmente tre anni prima (ricordiamo, anche se non necessario, che anche il decreto attuativo del Jobs Act ha modificato l'articolo 18, prevedendo le tutele crescenti "per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri" assunti a tempo indeterminato dopo la sua entrata in vigore, anche in caso di conversione di contratto a termine).

E' ovvio che una sentenza siffatta porterà ulteriori problemi interpretativi, per cui in sede di ridefinizione dello Statuto dei pubblici dipendenti, sarà presumibilmente necessario ipotizzare una previsione normativa che esplicitamente armonizzi le norme sul recesso e detti regole normative diverse, in quanto la disciplina introdotta in materia dal nuovo articolo 18 "novellato" non sembra pertinente rispetto alle regole e alle prassi del pubblico impiego.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)